

Fascia di rispetto cimiteriale: le disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 30 del 2016

Data di pubblicazione: 3/03/2017

Il R.D. 1265/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, stabilisce **all’articolo 338**, da ultimo modificato dalla L. 166/2002, che i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e che nel raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale è vietato costruire nuovi edifici. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che per **dare esecuzione ad un’opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico** *“il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi di ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”*. Ciò che può essere realizzato all’interno della zona di rispetto viene disciplinato dal comma 7 del medesimo articolo che dispone: *“All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”*.

All’interno della fascia compresa tra i 50 (misura minima) e i 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali hanno escluso la possibilità di operare trasformazioni urbanistico-edilizie che non abbiano strette finalità pubbliche. Infatti, la qualificazione dell’intervento urbanistico è stata limitata, nella maggior parte dei pronunciamenti in parola, ai soli interventi pubblici o quanto meno dotati di un interesse pubblico pari a quello sotteso al rispetto della distanza di 200 metri, escludendo la riduzione della fascia per interventi di edilizia residenziale privata o per interventi che perseguano interessi non propriamente pubblici.

Il legislatore regionale, con **l’approvazione della L.R. 30/2016**, ha modificato il comma 4 bis dell’art. 41 della L.R. 11/2004, riprendendo, senza innovare, le disposizioni dettate dalla legislazione statale. La norma regionale dispone: *“Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni,*

l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”.

La norma regionale ribadisce, dunque, che l'attuazione di **opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica**, sia consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi. La norma quindi, non incide sulla disciplina degli interventi edilizi diretti che rimangono, all'interno della fascia di rispetto, quelli ammessi dall'art. 338, ultimo comma, del TULS e, all'esterno, quelli previsti dal PRG ferme restando, riguardo a questi ultimi, le considerazioni sopra espresse.